

Reg. n. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPINETI - CASINA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CASINA – A.S. 2023-2024.**

T R A

**l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano** con sede in Castelnovo ne' Monti, Via dei Partigiani n. 10, P. IVA n. 91167000354, rappresentato dal Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato del Polo 3 Carpineti-Casina, dott.ssa Paola Manfredi a ciò autorizzato con Decreto del Presidente n. 19 del 22.09.2023

E

**l'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina** avente sede in Carpineti, Via F. Crispi n. 78, C.F. 80016070353 rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Signorelli Sara nata il 22/02/1972 a Reggio nell'Emilia e ivi residente in Reggio nell'Emilia a ciò individuato con Decreto a firma del Dott. Stefano Versari Direttore Generale Usl Emilia Romagna n°309 del 16/07/2022

**PREMESSO CHE:**

- con atto Costitutivo del 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.01.2014, i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano" in conformità all' art. 32 del TUEL, all'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e all'art. 19 della L.R. 21/2012;
- lo Statuto è entrato in vigore il 14.02.2014 e l'Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
- i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 l.r. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27 del d.l. 78/2010 e della funzione fondamentale dei servizi educativi a partire dal 2017, ai sensi del combinato disposto dell' art.7, co.4, L.R.21/2012 e dell'art.1 della L.R. 23/2013, salvo il Comune di Ventasso che ai sensi dell'art. 24, comma 4bis e 4ter della L.R. 21/2012 procederà al loro conferimento in modo graduale come previsto nel medesimo schema di convenzione;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 20 del 10.07.2017, resa immediatamente eseguibile, l'Unione Montana ha recepito il conferimento delle predette funzioni da parte dei Comuni aderenti all'Unione approvando la relativa convenzione;
- con delibere consiliari dei sottoelencati Comuni, rese immediatamente eseguibili, è stata confermata la Convenzione per il conferimento all' Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 co.3 L. R. 21/2012, succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione fondamentale dei Servizi Educativi:

COMUNE	N. DELIBERA	SEDUTA CONSILIARE
--------	-------------	-------------------

Carpineti	41	22 Luglio 2022
Casina	30	25 Luglio 2022
Castelnovo ne' Monti	47	26 Luglio 2022
Toano	21	21 Luglio 2022
Ventasso	36	23 Luglio 2022
Vetto	29	25 Luglio 2022
Villa Minozzo	42	23 Luglio 2022

- la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 03.08.2022 con scrittura privata Reg. n.43/2022;
- la durata della convenzione è stabilita in anni 5 a decorrere dal 3 agosto 2022;

**PRECISATO** che in base alla citata convenzione l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti;

#### **RICHIAMATI:**

- la L. 124/99 all'art. 8, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche a far con decorrenza 01.01.2000;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione N. 184 in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 dell'art. 8 della citata Legge n. 124/99, ha stabilito modalità e tempi per il trasferimento del personale suddetto;
- il medesimo D.M. n. 184/99, stabilisce, agli artt. 7 e 9, rispettivamente che "il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale" e che "lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali in luogo dell'assunzione di personale dipendente";
- il D.P.R. 616/77, art. 42 e 45, che trasferisce le funzioni inerenti l'assistenza scolastica in capo ai Comuni;
- l'art. 139 del D.Lgs. 112/98 che attribuisce compiti e funzioni concernenti l'istruzione scolastica agli EE.LL.;
- l'art. 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, che prevede che "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 prevede che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti";

#### **VISTI:**

- la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 297 del 10.12.1999, che prevede, tra l'altro, che "mediante apposite convenzioni, fra le scuole interessate e l'ente locali e con il consenso del personale trasferito, lo stesso personale continui a svolgere anche quei compiti che permangono, quale assistenza scolastica, nella competenza dell'ente locale il quale verserà all'Istituzione scolastica (un corrispettivo) per la corresponsione dei compensi per le funzioni aggiuntive secondo le modalità ed i termini previsti dal contratto integrativo e decentrato";
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le

Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL E SNALS che precisa la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e l'utilizzo del personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto Scuola;

- i profili ATA di cui al C.C.N.L. del 29.11.2007, come da tabella A – area A - allegata allo stesso;

**RICHIAMATE:**

- la CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI - CASINA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE ANNI 2022-2026, Rep. n. 1/2023;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione Montana n. 75 del 18.08.2022 con la quale si è provveduto ad attivare a partire dall'anno scolastico 2022/2023, tra gli altri, il servizio di pre scuola all'Istituto Comprensivo Carpineti – Casina presso le seguenti sedi:
  - Scuola dell'infanzia "Fantamagia" Via Simonini, Casina;
  - Scuola dell'infanzia Paullo Via Costaferrata12, Paullo Casina;
  - Scuola primaria "G. Marconi" Via Costaferrata 12,Paullo Casina

che nel contempo ha adottato altresì gli indirizzi per l'erogazione del servizio;

**DATO ATTO** che il personale ausiliario trasferito dall'Ente Locale allo Stato in servizio presso l'Istituto Comprensivo Carpineti - Casina ha dichiarato la propria disponibilità ad a garantire l'erogazione del servizio di pre-scuola per i suddetti plessi di Casina, per l'anno scolastico 2023-2024 e pertanto a partire dal 18.09.2023 e sino al 30.06.2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

I soggetti firmatari la presente convenzione assumono, come riferimento principale, il Protocollo d'Intesa del 13.09.2000 fra il Ministero della P.I., l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM e le OO.SS., in quanto esso costituisce un importante e significativo risultato raggiunto nel comune interesse delle parti per promuovere lo sviluppo dell'autonomia delle scuole e della qualità dei servizi resi.

Nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti i soggetti firmatari, nell'assolvimento delle proprie competenze istituzionali, si attengono alle modalità operative più avanti esplicitate.

**ART. 1 OGGETTO**

I servizi oggetto della presente convenzione riguardano l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato rispetto all'orario scolastico (pre –scuola) presso i seguenti plessi scolastici:

- Scuola dell'infanzia "Fantamagia" Via Simonini, Casina;
- Scuola dell'infanzia Paullo Via Costaferrata12, Paullo Casina;
- Scuola primaria "G. Marconi" Via Costaferrata 12,Paullo Casina;

**ART. 2 COMPETENZE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

L'Istituzione scolastica assicura l'attivazione dei servizi di cui all'art. 1) a partire dal 18 settembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 agli alunni in arrivo anticipato rispetto all'orario dell'attività didattica mediante personale A.T.A. e assume l'onere dell'organizzazione degli stessi.

Il personale A.T.A. dovrà provvedere all'apertura della sede scolastica, accogliere gli alunni accompagnati dai genitori e vigilare su di loro fino all'inizio dell'orario scolastico. Dovrà inoltre compilare giornalmente un registro delle presenze, secondo l'elenco degli alunni ammessi al servizio

inviato dall'Unione Montana. L'operatore è responsabile fino al momento della riconsegna al personale scolastico.

Verranno ammessi al servizio gli alunni interessati i cui genitori hanno presentato apposita richiesta, secondo gli indirizzi adottati con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 75 del 18.08.2022. L'Unione trasmetterà prima dell'inizio della scuola gli elenchi degli alunni ammessi al servizio di pre scuola.

Il numero complessivo degli alunni che usufruiranno dei servizi di pre scuola non dovrà superare, di norma, il n. di 24, stabilito quale rapporto n. allievi / n. assistente.

Nel caso di superamento del suddetto numero, l'Istituzione scolastica provvederà a garantire il servizio di che trattasi, previo accordo con l'Unione Montana sulle modalità organizzative.

Il servizio di pre scuola, viene svolto dal personale A.T.A. nei seguenti plessi scolastici:

Scuola d'Infanzia di Casina capoluogo

- n. 1 collaboratore per servizio di pre scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 7.45.

Scuola Primaria e Scuola d'Infanzia di Paullo Costaferrata

- n. 1 collaboratore per servizio di pre scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 8,15.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, considerato il delicato servizio svolto a favore dei minori e per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione dovrà essere utilizzata la diligenza del buon padre di famiglia;

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento del servizio provvedendo alla pulizia degli stessi. Si impegna inoltre a garantire adeguata assicurazione degli studenti iscritti.

I soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano ad adoperarsi affinché il servizio di pre scuola venga erogato con un buon livello qualitativo.

### **ART. 3 ONERI ECONOMICI**

Per le prestazioni effettuate dal personale ATA l'Unione Montana riconosce il compenso orario di €. 14,00 in rapporto ad ogni unità di personale impegnato, per le ore di servizio effettivamente svolto. L'importo complessivo presunto per lo svolgimento dei servizi sopra elencati ammonta ad € 2.649,50, che verrà liquidato al termine dell'anno scolastico dietro rendicontazione delle ore effettivamente svolte dal personale A.T.A.

### **ART. 4 SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO E MALATTIA**

In caso di sciopero / assemblea sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. in vigore, nonché ai criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero di cui al D.M. del 26.10.1999.

In caso di malattia o altro impedimento del personale ATA l'Istituto Comprensivo si impegna ad effettuare la sostituzione con proprio personale, al fine di garantire i servizi interessati dalla presente convenzione, nei limiti del consenso dato dal personale avente stessa qualifica e secondo la disponibilità espressa.

### **ART. 5 CONTROLLI**

L'Unione potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di un corretto svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1), previo accordo con l'Istituto sulle modalità di ingresso negli edifici scolastici interessati.

L'Istituto è tenuto a segnalare all'Unione eventuali malfunzionamenti del servizio e fornire le indicazioni necessarie al miglioramento dell'organizzazione dello stesso.

#### **ART. 6 DURATA**

La presente convenzione ha la durata dell'Anno Scolastico 2023/2024.

#### **ART. 7 CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Il Foro di Reggio Emilia è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo.

#### **ART. 8 VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE**

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula della stessa a seguito di modifiche organizzative, gestionali e/o legislative sopravvenute, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo debitamente deliberato.

#### **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

#### **ART. 10 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – comma 5 del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per l'Unione Montana  
Il Responsabile Polo 3 Carpineti Casina  
Dr.ssa Paola Manfredi

Per l'Istituto Comprensivo  
Il Dirigente Scolastico  
Signorelli Sara